MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "*Legge di contabilità e finanza pubblica*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante "*Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021 - Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022–2024 ed in particolare la tabella 4;

VISTO il D.P.R. del 15 marzo 2017, n. 57, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017 e, in particolare, l'articolo 7, come modificato dall'articolo 7 del D.P.C.M. del 24 giugno 2021, n. 140, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 241 dell'8 ottobre 2021, relativo alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali;

VISTO il D.P.C.M. del 29 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 20 gennaio 2022, n. 149, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Agnese De Luca l'incarico di direttore della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 gennaio 2022 di "*Distribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*", registrato dalla Corte dei conti il 14 febbraio 2022, e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 25 del 10 febbraio 2022, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio con visto di regolarità n. 84 del 21 febbraio 2022, di assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l'anno 2022 ai Dirigenti degli Uffici dirigenziali di livello generale, titolari dei centri di responsabilità amministrativa;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante "*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l'articolo 33, comma 1, in base al quale è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l'indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, con una dotazione finanziaria di 600 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare il riconoscimento, in via eccezionale, di un'indennità una tantum per l'anno 2022 ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non abbiano fruito dell'indennità di cui agli articoli 31 e 32;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 19 agosto 2022, con cui sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'indennità una tantum di cui al sopra richiamato comma 1 dell'articolo 33, incompatibile con le prestazioni di cui agli articoli da 31 a 32, nonché la quota del limite di spesa individuata in 95,6 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i relativi criteri di ripartizione;

VISTO l'articolo 20 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, in base al quale l'indennità una tantum prevista dal decreto di cui al precedente capoverso è incrementata di 150 euro a condizione che, nel periodo d'imposta 2021, i soggetti destinatari della predetta indennità abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, e conseguentemente il limite di spesa di cui al comma 1 del medesimo articolo 33 è incrementato di 412,5 milioni di euro per l'anno 2022;

VISTA la relazione tecnica allo schema di decreto modificativo del decreto interministeriale del 19 agosto 2022, inviata dall'Ufficio di Gabinetto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali all'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze, con prot. n. 28/16142 del 24 novembre 2022, dalla quale emerge la quota del limite di spesa individuata in 63,45 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, per la concessione dell'indennità una tantum di cui al sopra richiamato articolo 20 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;

CONSIDERATO che, in base alla relazione di cui al precedente capoverso, dagli elementi tecnici illustrati, emerge che gli oneri, derivanti dalla normativa sopra richiamata e dalla estensione della platea (autonomi e professionisti privi di partita IVA), possono essere sostenuti nei limiti di spesa già autorizzati mediante utilizzo dei risparmi evidenziati senza ulteriori aggravi per la finanza pubblica;

VISTA la nota di questa Direzione Generale prot. n. 40/11583 del 2 novembre 2022, con la quale è stato chiesto all'INPS di comunicare gli oneri accertati fino al 31 ottobre 2022 per le varie misure di competenza contabile della stessa, e, in particolare, di comunicare anche la quantificazione del fabbisogno ulteriore, stimato al 31 dicembre 2022, in riferimento agli interventi previsti per fronteggiare l'emergenza energetica e la crisi ucraina, al fine di assicurare all'Istituto previdenziale la necessaria provvista per dare attuazione alle misure previste dalla vigente normativa a tutto il 2022;

VISTA la richiesta di rimborso degli oneri rilevati dall'INPS al 31 ottobre 2022, pervenuta con nota prot. n. 18302 del 10 novembre 2022 e successiva nota integrativa e rettificativa prot. n. 19080 del 23 novembre 2022, già trasmesse entrambe all'Ufficio Centrale di Bilancio con messaggio di posta elettronica certificata prot. n. 40/12237 del 24 novembre 2022;

CONSIDERATA, nello specifico, la parte contenente gli interventi relativi all'indennità una tantum per i lavoratori autonomi e per i professionisti, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, e dell'articolo 20 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, per i quali, non risultando ancora alimentata la rilevazione contabile, l'Istituto previdenziale ha stimato gli oneri al 31 dicembre 2022;

TENUTO CONTO della dotazione finanziaria di € 1.012.500.000,00 disponibile sul capitolo di bilancio 2718, piano di gestione 1, e delle sopra richiamate quote del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, pari a un importo complessivo di € 159.050.000,00;

CONSIDERATO, pertanto, che è possibile trasferire all'INPS l'importo massimo complessivo disponibile pari ad € 853.450.000,00 per le finalità previste dai sopra richiamati art. 33, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, e art. 20 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere al trasferimento in favore dell'INPS dell'importo massimo complessivo disponibile di € 853.450.000,00 a carico dello Stato, a valere sul capitolo 2718, piano di gestione 1, a copertura degli oneri stimati dall'Istituto previdenziale al 31 dicembre 2022, per le finalità previste dalla normativa sopra richiamata,

D E C R E T A

ARTICOLO 1

Per quanto esposto nelle premesse, si dispone l'impegno e il contestuale trasferimento in favore dell'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - dell'importo complessivo di **€ 853.450.000,00** (ottocentocinquantatremilioniquattrocentocinquantamila/00) ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, e dell'articolo 20 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144.

ARTICOLO 2

Detta spesa graverà per il corrente esercizio finanziario sul capitolo 2718 - PG 1 - Missione 26 (Politiche per il lavoro) - Programma 26.6 (Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione) – Azione: Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito internet www.lavoro.gov.it

Il Direttore Generale
Agnese De Luca



Firmato digitalmente da DE LUCA AGNESE
C = IT
O = MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO
La Dirigente
Anna Bellobuono

FG

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni.